



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE





NOVITA'


- Le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo, concernono gli **aspetti procedurali ed amministrativi** del nuovo provvedimento autorizzativo, restando viceversa **inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi**, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.



ELEMENTI COMUNI

Tutte le comunicazioni
Ditta/SUAP/Provincia/Soggetti
Competenti devono avvenire a mezzo
Portale o **PEC**.

Il SUAP è l'unico interlocutore della
ditta: tutte le comunicazioni da e verso
la Ditta richiedente **devono essere**
gestite solo ed esclusivamente dal
SUAP.




SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto:


- l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;
- le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione degli impianti produttivi.

Gli Sportelli Unici per le Attività Produttive sono gli interlocutori dell'imprenditore che desidera avviare un'attività economica, con o senza interventi edilizi, sul fabbricato o sull'area oggetto del suo interesse.




PROCEDURA

- procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);
- procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);
- procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 comma 4 e 5);
- se l'attività è oggetto solo di una o più comunicazioni, ovvero autorizzazioni di carattere generale, il **Gestore può non avvalersi dell'AUA**, bensì delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazioni generali al SUAP (art. 3 comma 3)



DOMANDA UNICA


La ditta presenta l'istanza **esclusivamente a mezzo PORTALE** sui modelli elaborati dalla Regione FVG, indicando chiaramente tutti gli atti da inserire in AUA (in particolare vanno curate le informazioni sull'impatto acustico)



MODALITA' DI FIRMA

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide, in alternativa:


1. se sottoscritte mediante **la firma digitale o la firma elettronica qualificata**, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
2. quando **l'autore è identificato** dal sistema informatico con l'uso della **carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi**, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
3. quando **l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti stabiliti da ciascuna amministrazione**, ai sensi della normativa vigente;
4. se trasmesse dall'autore mediante la propria **casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare** e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.



MODALITA' DI FIRMA

L'art. 38 del D.P.R. 445/2000 prevede inoltre che:

1. le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; **la copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica;**
2. **il potere di rappresentanza** per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni **può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità illustrate.**




VERIFICA DOMANDA

Il SUAP, entro 5 giorni, effettua le seguenti operazioni:

1. verifica la correttezza formale dell'istanza:

- l'istanza è redatta sui moduli regionali;
- l'istanza indica con chiarezza quali sono gli atti di consenso e di comunicazione per i quali si richiede l'AUA;
- l'istanza e gli allegati sono firmati digitalmente, tutti i file sono integri e apribili;
- è stata versata l'imposta di bollo;
- sono stati versati gli oneri amministrativi previsti dai singoli Enti coinvolti nel procedimento; (verifica della presenza del bollettino NON dell'esatto importo);
- la competenza territoriale è corretta (deve essere legata alla sede dell'impianto produttivo e non alla sede legale dell'impresa);

2. avvia il procedimento amministrativo e **trasmette** via PEC l'istanza e la documentazione alla Provincia (Autorità competente AUA) e agli altri Soggetti competenti, ad ARPA inoltra sempre la documentazione per conoscenza;




IMPROCEDIBILITA'

In caso di verifica negativa, l'istanza si considera **improcedibile**, in quanto incompleta e/o carente della documentazione necessaria per avviare il procedimento.

Il SUAP comunica quanto sopra alla Ditta chiedendo di regolarizzare entro 30 giorni la domanda.

A seguito della **regolarizzazione dell'istanza**, il SUAP provvede ad **avviare il procedimento**.

Nell'eventualità che la domanda non venga regolarizzata il SUAP provvede ad archivarla, dandone comunicazione alla Ditta.




INTEGRAZIONI

Ricevuta la comunicazione del SUAP, corredata dell'istanza e della documentazione, la Provincia e i Soggetti Competenti, **qualora lo ritengano necessario, formulano una richiesta di documentazione integrativa.**

La Provincia raccoglie le eventuali richieste di integrazione dai Soggetti competenti e le trasmette tempestivamente (comunque non oltre 25 giorni dal ricevimento dell'istanza), in modalità telematica e in un'unica soluzione al SUAP, **precisando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle integrazioni da parte del richiedente.** (art. 4, comma 2D.P.R. n. 59/2013).

Il SUAP provvede all'inoltro al richiedente.




INTEGRAZIONI

Il termine per la conclusione del procedimento viene quindi **sospeso dalla data di trasmissione della richiesta di integrazione alla data in cui il SUAP riceve i documenti e, comunque, per un periodo non superiore ai 30 giorni**, come previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 241/1990. Resta salva la facoltà del richiedente di **chiedere una proroga** della scadenza per l'inoltro delle integrazioni, **in ragione della complessità della documentazione** da presentare. In tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Qualora il SUAP **non riceva entro 30 giorni i documenti** richiesti **l'istanza è archiviata**.

Il SUAP, ricevuta dal richiedente la documentazione integrativa, la trasmette tempestivamente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.



Nei casi in cui è prevista la conferenza di servizi, la richiesta di integrazioni può essere effettuata nella prima riunione della conferenza stessa.




PROCEDIMENTO AUA

- nel caso in cui **l'AUA sia l'unico atto di assenso** richiesto, sarà **la Provincia** a valutare se procedere mediante raccolta **pareri o conferenza di servizi**,
- al termine della procedura scelta, **adotta l'autorizzazione unica ambientale** nel termine di 90/120 giorni dal ricevimento della domanda e **la trasmette al SUAP**, il quale provvede a sua volta **al rilascio del titolo al richiedente**;


SCHEMA PROCEDURA

GESTORE	SUAP	PROVINCIA
Presentazione AUA	Controllo della completezza formale e trasmissione telematica 	Verifica completezza documentale ed eventuale richiesta integrazioni 
		Istruttoria/indizione conferenza di servizi 
Ricezione AUA	Rilascio AUA 	Adozione AUA 



PROCEDIMENTO AUA + ALTRI

- nel caso in cui **oltre all'AUA siano richieste ulteriori autorizzazioni** o atti di assenso, **il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'art.7 del DPR n.160/2010 (art.11 della L.R. 3/2001) e indice la conferenza dei servizi;**
- in tal caso la Provincia adotta, nei termini succitati, **l'AUA che confluirà nel provvedimento unico adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata** in caso di conferenza dei servizi.




EFFICACIA


Il SUAP rilascia l'atto finale esclusivamente ricognitorio del procedimento unico, nel quale sarà allegata l'AUA, trasmettendolo al Gestore e per conoscenza a tutti gli Enti coinvolti.

L'efficacia dell'AUA e la sua durata (15 ANNI) decorrono dal momento in cui il titolo è stato rilasciato dal SUAP.

MODIFICHE (sostanziali) e RINNOVI




- Il Gestore **deve** necessariamente richiedere l'AUA **al momento della scadenza o modifica sostanziale** di una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), c) ed e) dell'art. 3, comma 1.
- In caso di attività soggette a **comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale è facoltà** del Gestore, alla scadenza del primo titolo abilitativo (se costituito da comunicazione o autorizzazione generale), provvedere al rinnovo dello stesso secondo le disposizioni di cui all'art.3 comma 3, fermo restando la possibilità di richiedere l'AUA.
- In ogni caso **l'autorizzazione unica dovrà comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto.** Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l'AUA presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza e per gli altri titoli di cui è in possesso.



MODIFICHE (non sostanziali) e VOLTURE

- L'art. 6 comma 1 prevede che le nuove disposizioni **non si applichino ai procedimenti di voltura** (cambio di denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione/titolo abilitativo) e di **modifica non sostanziale**, che sarebbero gestiti direttamente dalla Provincia.



MODIFICHE (non sostanziali) e VOLTURE

Tuttavia il GTR con nota del 02/12/2014 ha precisato che **il passaggio dallo sportello unico sia più congruente con il ruolo del SUAP quale unico interlocutore dell'impresa** e consenta a tutti gli enti coinvolti nel procedimento AUA di mantenere un più efficace controllo sulle variazioni di un provvedimento di autorizzazione unica ambientale già rilasciato.

I procedimenti sono stati pertanto resi disponibili, sul Portale regionale, nell'ottica di uniformare e standardizzare le procedure amministrative.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO A TUTTI

